

Il rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore del pubblico impiego è stato disciplinato, in modo organico, dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554 e dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989 n. 127. Infatti, precedentemente, tale tipo di rapporto (denominato, per lo più, assunzione temporanea di personale straordinario) era istaurato in forza di provvedimenti legislativi dettati per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, secondo i principi generali introdotti nell'ordinamento giuridico dalla legge 18 aprile 1962 n. 230.

L'art.7 della legge 554, invece, detta una specifica disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, che può essere pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore a un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due. La condizione per attivare il rapporto è la predisposizione, da parte della pubblica amministrazione, di specifici progetti-obiettivi interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e

Signor direttore, leggo molto volentieri la rubrica «leggi e contratti». I legali che la curano hanno dato sempre risposte positive a quei ferrovieri che si erano loro rivolti per ottenere delle chiarificazioni sulla legge n. 210 del 17/3/85 e delle precisazioni sul diritto ad ottenere la qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni per tre mesi consecutivi sul posto di pianta scoperto a partire dal 1/1/86. Da ultime notizie sindacali e da un volantino della Fil di Mestre-Ve, ho appreso che la Corte di Cassazione ha già giudicato fino ad oggi due o tre lavoratori dell'Ente F.S., ritenendo utili le presenze in mansioni superiori, per il passaggio alla nuova categoria, svolte dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. firmato il 5/2/88;

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Guglielmo Simoneschi, giudice responsabile e coordinatore Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Nyrane Moshi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Marino e Nino Nattone, avvocati Cdi di Torino

Il rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego

BRUNO AGUGLIA *

del patrimonio idrico boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, dei servizi di prevenzione e recupero in lavoro dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché i progetti per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Vi è certamente nella previsione normativa, quale risulta delineata dagli obiettivi elencati, una chiara presa d'atto della necessità per la pubblica amministrazione di rivedere il sistema di organizzazione e programmazione del lavoro

che, nel precedente intervento in questa stessa rubrica sul lavoro a tempo parziale aveva definito come introduzione di elementi di flessibilità nel rapporto di pubblico impiego, tendenti ad una più efficiente azione della PA.

Non può sfuggire, infatti, come la predisposizione di progetti-obiettivi in settori delicati ed importanti dell'intervento pubblico tende ad assimilare l'azienda PA ad una qualsiasi grande azienda del settore privato, dove l'azione amministrativa persegue più l'obiettivo prefissato che obiettivi schemi procedurali, sia nel finanziamento dell'intervento pubblico sia nella predisposizione dei mezzi per at-

tuarlo. E, tra questi, il reclutamento del personale, da attuarsi con procedure snelle e al tempo stesso garantiste (avvio — tramite ufficio di collocamento — per qualifiche che richiedono il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, a selezione diretta mediante prova selettiva) anche con rapporti di lavoro a tempo determinato, è un dubbio passo avanti verso quella tendenza all'omogeneizzazione dell'organizzazione del lavoro nel campo pubblico e privato.

La legge 554 prevede, poi, la possibilità di conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professiona-

li, per la realizzazione di progetti-obiettivi per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici.

Per una più completa presentazione della legge, ricordiamo, infine, che il provvedimento legislativo si preoccupa di evitare che tale tipo di reclutamento possa divenire un mezzo per la costituzione di rapporti di lavoro di pubblico impiego di ruolo, escludendo la possibilità di trattamento in servizio del personale assunto a tempo determinato dopo la scadenza del contratto e della eventuale proroga.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989 n. 127 ha dettato, invece, le disposizioni attuative della legge 554, delimitando l'ambito di applicazione della previsione di reclutamento di personale con rapporto a tempo determinato alle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali e disciplinando le procedure di accertamento dei requisiti, di formazione delle graduatorie e di espletamento della prova selettiva.

*Avvocato della Funzione Pubblica Cgil

Ferrovieri e art. 13 Statuto

contrariamente all'orientamento di moltissimi pretori del lavoro e giudici di Corte d'Appello che avevano ritenute utili quelle effettuate dopo l'1/1/86, data di passaggio da Azienda autonoma ad Ente pubblico economico.

Il primo interrogativo che viene spontaneo è questo: perché questa discordanza nelle date nell'interpretazione della stessa legge n. 210?

Ettore Rolfini, Padova
Abbiamo, in altre occasioni, trattato la problematica relativa all'applicabilità dell'art. 13 della L. 20/5/1970 n. 300, c.d.

Statuto dei lavoratori, al rapporto dei dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato, evidenziando che la quasi totalità della giurisprudenza di merito ha dato una lettura, molto perspicace ed aderente alla ratio della legge n. 210/1985, degli artt. 14 e 21 ed ha ritenuto che l'espletamento di mansioni superiori consentisse l'acquisizione della qualifica ad esse correlata. E questa impostazione è stata poi trasfusa nel C.C.N.L. del 23/1/1988 il quale, agli artt. 40, 41 e 42, dispone analiticamente le modalità per poter accedere ed acquisire il livello superiore.

La Suprema Corte — con sentenza 14/12/88-3/5/1989 n. 2050 — è stata di diverso avviso ritenendo la non applicabilità dell'art. 13 S.L. e la persistenza della normativa precedente (art. 80 della L. n. 425 del 1958 ed art. 12 della L. n. 42 del 1979) fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva per cui la presente problematica è ristretta ed è limitata nel tempo in quanto dopo la vigenza del C.C.N.L. non v'è dubbio che debba sussistere correlazione tra attività espletata e qualificazione professionale; però è da osservare che questo non lungo tasso di tem-

po ha notevole incidenza sulla posizione lavorativa di moltissimi dipendenti dell'Ente Ferrovie, tra cui il ricorrente, anche perché con la precedente Azienda Autonoma delle Ferrovie l'espletamento di mansioni superiori dava diritto soltanto all'adeguamento retributivo.

È da precisare, però, che la decisione della Suprema Corte è autonoma, ma è vincolante soltanto per le parti in causa, per cui vi potrebbe essere, anche al più presto, una sentenza della Corte, discorde con la prima e la questione potrebbe essere rimessa alle sezioni Unite della Cassazione. Ed è auspicabile che esse diano una più consona ed adeguata interpretazione della normativa in esame.

□ SAVERIO NIGRO

Tassazione separata per importi riferiti ad anni precedenti

Il signor Domenico Scivittaro di Bionto (Bari) ha inviato al presidente dell'Enasarco (Ente previdenziale dei rappresentanti di commercio) un nutrito documento corredato di cifre, di calcoli e di tabelle a proposito degli importi Irpef relativi al 1988 e anni precedenti. Copia del documento è stata mandata in visione a ministri, organi di stampa e di informazione, tra i quali l'Unità. Non possiamo riportare integralmente il documento del lettore, ma ne presentiamo alcune parti cercando di rendere comprensibile il senso dell'esposto.

Con raccomandata espressa del 27 gennaio 1989 ho fatto presente al capo ufficio previdenza del suo ente errori di conteggio nei quali lo stesso è incorso nel calcolare gli imponibili Irpef e relative ritenute fiscali, sia in sede di tassazione ordinaria sugli emolumenti '88 che in sede di tassazione separata su emolumenti relativi ad anni precedenti. Devo, per sua conoscenza, farle un quadro completo della mia situazione, precisando che, nelle more di quella che attende, in senso chiarificatore e rassicurante, da parte dell'ufficio chiamato in causa, ho avuto tutta la possibilità di rifare il calcolo delle somme di cui sono creditore. Nel corso del 1988 ho percepito emolumenti per lire 2.718.616. Con assegno circolare del Banco di Roma del 13 ottobre 1988 mi fu liquidato in un importo di lire 1.304.300 a titolo di arretrati risultante dalla differenza tra un imponibile di lire 1.482.000 ed una ritenuta fiscale del 12% pari a lire 177.861. Credo che neppure ad un orbo o al più sprovvisto dei lavoratori dipendenti o pensionati possa essere sfuggita l'esistenza del mod. 101 e 201, sui quali è bene visibile il riquadro posto sotto il titolo «emolumenti relativi agli anni precedenti e soggetti a tassazione separata», che, poi, trova il suo logico riscontro nel quadro D del mod. 740 della dichiarazione dei redditi. Eb-

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisoli

bene, che cosa ha fatto il suo ufficio previdenza? Ha inglobato nella voce «arretrati» di lire 1.482.000 sia le somme relative agli anni '86 e '87 che quelle relative al periodo gennaio-settembre 1988 ignorando o dimenticando che soltanto quelle relative agli anni 1986 e 1987 possono, a norma di legge, essere considerate «arretrati» e in quanto tali essere assoggettate a tassazione separata.

(A questo punto del documento seguono dettagliati riferimenti agli importi percepiti e alle aliquote Irpef da applicare. L'autore conclude il documento sostenendo che vanta nei confronti dell'Enasarco un credito di lire 143.066 e indica le modalità con la quale essere rimborsato — in base a disposizione di legge — risparmiando la lunga attesa del rimborso d'ufficio, che viene effettuata dal ministero delle Finanze dopo quattro anni dalla presentazione del mod. 740*).

Nel riscontrare la nota inviata confermo che gli importi di pensione riferiti agli anni solari 1986/1987 mi corrisposti nel corso del 1988 vanno sottoposti a tassazione separata. Agli effetti però di una valutazione del questo postico dobbiamo sollevare alcune obiezioni e richiedere qualche puntualizzazione. Ma, il nostro lettore, ha riscosso e doveva riscuotere soltanto la pensione o, anche, altri emolumenti? La domanda è doverosa in quanto se, come scritto nelle note inviate, l'imposta riguardava la sola pensione ed essa è risultata degli importi indicati, sono in errore sia il nostro lettore sia l'Enasarco, in quanto se l'importo 1988 è di lire 2.718.616 lorde (o anche fosse di lire 4.200.716 compresi gli arretrati 1986-1987) l'Enasarco avrebbe dovuto rilasciare mod. 201 senza alcuna ritenuta Irpef.

L'errore del lettore sta nel calcolare l'importo annuo come fosse — agli effetti Irpef — un importo mensile e sbagliando anche qui assestandosi poi detrazioni di

imposta (anch'esse errate) riguardanti invece reddito di 13 mensilità di pensione. Infatti con importo delle 13 mensilità di pensione 1988 si ha imposta lorda di lire 326.233 (per arrotondamento 326.000) se l'importo annuo lordo della pensione è di 2.718.616 e di lire 504.086 se l'importo annuo lordo della pensione risulta di lire 4.200.716.

In entrambi i casi essendo la detrazione annua di imposta per reddito di lavoro dipendente o di pensione nel 1988 di lire 516.000 (per tali redditi se di importo annuo lordo fino a 11 milioni) superiori lire 228.000, cioè, complessivamente 744.000 lire, non si doveva trattare Irpef. Tutto ciò, ovviamente, per il solo reddito di pensione. Essendovi altri redditi si deve tenere conto anche di quelli in sede di dichiarazione e in tal caso vi è interesse che i redditi 1986-1987 siano a tassazione separata.

Interrotta la prosecuzione volontaria: le norme per ripristinarla

Ho ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel maggio 1983. Ho smesso di pagare nel giugno 1986 perché da tale mese ho ripreso a lavorare alle dipendenze di una azienda del credito. Nel giugno 1989 sono stato licenziato. Domanda: per riprendere a versare i contributi volontari debbo farne di nuovo domanda all'Inps.

Vicenzo Cristelli
Frosinone

No, la vecchia autorizzazione è sempre valida. Si possono chiedere i bollettini di versamento senza necessità di essere di nuovo autorizzato. C'è però un «ma». Aven-

do lavorato per anni 1986-89, si può vantare il diritto ad avere una nuova classe di contribuzione di prosecuzione volontaria, commisurata ai nuovi valori stipendiali e non più a quelli anteriori al maggio 1983.

Se si vuole la rideterminazione della classe di versamento, occorre farne esplicita domanda all'Inps, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, documentando le retribuzioni degli ultimi tre anni. In tal modo l'Inps potrà stabilire qual è la sua nuova classe.

Attenzione: se si vuole continuare a versare la vecchia classe di volontario si può farlo senza presentare la nuova domanda.


Va valutata la convenienza anche agli effetti dell'eventuale calcolo della pensione.

«Perché chiedo la revisione della mia pensione»

Il signor Benedetto Arago di Mistretta (Messina), messo in quiescenza, per dimissioni volontarie, nel 1984 ha sottoposto al ministero di Grazia e Giustizia e alla direzione provinciale del Tesoro di Messina e Palermo richiesta di revisione della pensione, come pubblichiamo qui di seguito.

Chiedo la revisione della propria posizione pensionistica e la correposizione di tutti gli emolumenti spettanti in dipendenza delle disposizioni di legge, con gli interessi di mora nella misura del 5%, con gli interessi legali e con la rivalutazione automatica ex articolo 429 Cpc, ritenendo errato ed inconcepibile che dopo 38 anni di servizio e la qualifica di fine servizio di direttore di cancelleria dopo due anni, cl. 2, e per l'effetto, di primo dirigente (vedi nota ministeriale - Uff. V pensioni - diretta alla direzione provinciale del Tesoro di Palermo - del 24 maggio 1984 - iscrizione n. 3153343), possa percepire una pensione per un ammontare mensile quasi uguale a quello percepito da un soggetto che usufruisce della pensione assistenziale o sociale (circa lire 920-950.000 mensili).

E' MEGLIO RIFLETTERE PRIMA, CHE DOPO.



Caro lettore, concentrati per qualche secondo e stampa nella memoria questo annuncio. Devi sapere che velocità, distrazione ed esibizionismo sono le cause di incidenti che spesso portano alla disabilità para e tetraplegica. La nostra associazione è composta da persone che per l'errore di un momento, rimarranno sedute per tutta la vita. Dal profondo del cuore ti diciamo: è meglio riflettere prima, che dopo.

un advertising - foto L. Zanardi

ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI. FACCIAMO DI TUTTO PER NON AVERE ASSOCIATI.
Associazione Paraplegici Lombardia Via Tarvisio 13 - 20125 Milano - Tel. 02/6884564 - 6882177